



## TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

### SEZIONE IV CIVILE

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

A seguito di una analisi del workflow che caratterizza il settore delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti sono emerse alcune criticità che si ritiene doveroso rappresentare alle SS.LL. al fine di valutare soluzioni condivise ai vari problemi.

**1. Un primo aspetto critico riguarda le produzioni documentali che, per legge, devono essere allegate al ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto** (in realtà le stesse produzioni vanno allegate anche ai procedimenti contenziosi che però sono trattati con diverso rito e per i quali quindi si adotteranno risoluzioni diverse).

Le produzioni necessarie per addivenire ad una omologa del verbale di separazione consensuale ovvero alla sentenza di divorzio congiunto sono indicate nell'allegato 1.

Spesso non tutti tali documenti vengono allegati al ricorso: il che determina la necessità per la cancelleria di sollecitare il deposito di tali atti che spesso vengono depositati solo all'udienza ed a volte dopo. Il che comporta poi ritardi nella omologa del verbale o nella redazione della sentenza di divorzio.

Particolarmente critica è la mancanza dell'estratto di atto di matrimonio (del Comune dove il matrimonio si è celebrato e non del Comune dove il matrimonio è stato ritrascritto) in quanto impedisce alla cancelleria di adempiere a precisi obblighi di legge quali la comunicazione allo stato civile competente della presentazione del ricorso.

Per non rallentare la gestione centralizzata di tali procedimenti si è spesso optato per la fissazione dell'udienza (ed a volte per la celebrazione della stessa) senza avere prima acquisito tali documenti: con gravi riflessi sulla fase conclusiva del processo che viene rallentata e tale rallentamento provoca poi istanze dei difensori o delle parti per una pronta definizione, definizione che in assenza di quei documenti non è spesso possibile.

Nel novero di tali documenti, spesso mancanti, vanno collocati anche il contrassegno del pagamento per i diritti di notifica (su cui si rimanda al punto 2 della presente nota) e la scheda Istat che deve necessariamente essere compilata dalle parti in quanto sono richieste informazioni non desumibili dai ricorsi.

E' intenzione di questo ufficio modificare la prassi finora tenuta: la cancelleria procederà, come fa già oggi, ad una disamina preliminare del procedimento non appena perverrà dal ruolo e, in caso uno dei documenti indicati nell'allegato 1 non sia stato prodotto con il ricorso, non procederà ad assegnare il procedimento al giudice e determinare l'udienza di comparizione parti, secondo gli schemi automatici in suo possesso, ma escluderà dal circuito lavorativo tali procedimenti inviando sollecito alle parti ed attendendo, per assegnare il procedimento al giudice, il deposito di tali documenti.

## **2. Una seconda criticità riguarda uno specifico documento che deve essere prodotto con il ricorso: il contrassegno dell'avvenuto pagamento dei diritti di cancelleria.**

Questo Tribunale, anche al fine di accelerare la trasmissione telematica degli atti, ha sempre accettato la trasmissione della copia scansionata di tali contrassegni. A seguito dell'ultima ispezione è stato però rilevato, dagli ispettori ministeriali, che tale prassi non era sufficiente perché comunque la marca poteva essere riutilizzata laddove la scansione fosse stata artefatta e poteva comunque essere riutilizzata presso uffici che non hanno accesso al sito del MEF dove è possibile verificare se un contrassegno (che porta un numero identificativo univoco) è già stato utilizzato presso un qualche ufficio giudiziario che deve avere inserito tale numero identificativo sul sito medesimo.

Di conseguenza il Tribunale si è visto costretto a chiedere ai difensori di consegnare in cancelleria l'originale del contrassegno successivamente al deposito del ricorso: con tutte le ovvie complicazioni che la situazione di pandemia comporta nel dover seguire tale indicazione.

Ovviamente tali problemi sarebbero superati ove i difensori provvedessero al pagamento telematico.

Peraltro di recente è stata introdotta una norma che rende obbligatorio il pagamento dei diritti di cancelleria in modalità telematica proprio al fine di evitare inutili attività di deposito manuale dell'originale della marca, tanto in più in un periodo in cui occorre evitare assembramenti e contatti stante la persistenza della pandemia.

Appare opportuna una opera di sensibilizzazione verso gli avvocati perché adottino tale procedura che, benchè obbligatoria, non è assistita da alcuna sanzione né favorita da alcun incentivo.

Si evidenzia, a tale proposito, che per ridurre i costi di tale operazione (per cui risulta che le ditte fornitrici del sw utilizzato dagli avvocati chiedono la corresponsione di un corrispettivo per ogni pagamento effettuato, corrispettivo che si aggiunge a quello per l'iscrizione del procedimento e a quello richiesto dalla banca), appare possibile ricorrere al pagamento sul PST del Ministero della Giustizia che permette di effettuare tale operazione senza costi aggiuntivi (salvo quello bancario).

In ogni caso anche il deposito del contrassegno in originale è una attività che complica notevolmente l'attività della cancelleria spesso impegnata, al fine di evitare sanzioni da parte degli ispettori, nel procedere a continui solleciti spesso su procedimenti che, nel frattempo, sono anche pervenuti alla fase decisoria.

Anche in questo caso è intenzione di questo ufficio modificare la prassi finora tenuta: la cancelleria procederà, come fa già oggi, ad una disamina preliminare del procedimento non appena perverrà dal ruolo e, in caso il contrassegno in originale non sia stato ancora consegnato, non procederà ad assegnare il procedimento al giudice e determinare l'udienza di comparizione parti, secondo gli schemi automatici in suo possesso, ma escluderà dal circuito lavorativo tali procedimenti inviando sollecito alle parti ed attendendo, per assegnare il procedimento al giudice, il deposito di tale contrassegno. Tale modifica della prassi appare necessaria in quanto, dopo l'assegnazione del procedimento al giudice, il fascicolo viene trasmesso allo stesso e la cancelleria si vede costretta a conservare gli originali del contrassegno, che nel frattempo pervengono, con un apposito sistema di classificazione per inserirli successivamente nel fascicolo quando torna nella disponibilità della cancelleria. Tutto ciò con il rischio di perdere tale originale.

### **3. Ulteriore criticità rilevata, nella ricognizione sull'attività della cancelleria, riguarda la redazione delle sentenze di divorzio congiunto.**

E' prassi consolidata da molti anni di chiedere ai difensori delle parti di predisporre la sentenza e farla avere al giudice: tale prassi testimonia il notevole livello collaborativo del foro genovese e la loro disponibilità a rendere funzionale il sistema, ma è una prassi non più accettabile sia perché, indubbiamente, la redazione della sentenza è incombenza del giudice, sia perché, nell'epoca del processo telematico, tale prassi collide proprio con le finalità del pct.

E' intenzione poi di questo ufficio ricondurre ad unità i modelli di sentenza di divorzio congiunto che, proprio perché affidati ai difensori, sono estremamente vari sia nella forma grafica che nelle motivazioni.

Potendo fare affidamento sulle risorse dell'Ufficio del Processo, è intenzione di questo ufficio "internalizzare" tale attività eliminando una incombenza a cui gli avvocati non sarebbero tenuti.

A tale fine, però, è necessario il rispetto delle regole tecniche del processo civile telematico che, spesso, non sono rispettate.

In particolare è necessario che, tanto ai fini della redazione della sentenza, quanto in realtà anche ai fini della predisposizione del verbale, il ricorso sia inviato in formato nativamente digitale, in modo che il pdf sia editabile.

Spesso invece pervengono ricorsi in formato pdf originato da scansione: il che impedisce di recuperare le condizioni di separazione o divorzio compromettendo proprio una delle finalità della norma.

E' pur vero che spesso il ricorso viene scansionato perché i difensori raccolgono sullo stesso le firme autografe delle parti: ma in tali casi, allora, va inviata ugualmente una copia del ricorso nativo digitale (senza firme autografe) come allegato.

Meglio sarebbe se il ricorso fosse sempre depositato in formato nativo digitale con firma telematica solo del difensore e, tra i documenti allegati, fosse depositata copia scansionata del ricorso con firma autografa delle parti per accettazione delle condizioni.

Di conseguenza questo ufficio non chiederà più ai difensori la redazione della bozza della sentenza di divorzio congiunto, intendendo utilizzare un modello unico, con motivazione standardizzata ed approvata da tutti i giudici dell'ufficio: ma qualora, all'udienza di audizione dei coniugi, emerga che il ricorso non è stato prodotto in forma nativamente digitale, il Giudice onorario provvederà comunque all'audizione dei coniugi ma rinvierà l'udienza chiedendo ai difensori di produrre copia del ricorso in formato nativo digitale e l'udienza verrà comunque ulteriormente rinviata fino al deposito di tale ricorso.

Se la mancanza di una copia nativamente digitale del ricorso viene accertata prima dell'udienza quest'ultima verrà rinviata prima del suo svolgimento.

Il rinvio sarà disposto tramite provvedimento sul pct in modo che risulti alle parti.

Si ringrazia della collaborazione nel diffondere presso il foro genovese tali disposizioni che verranno adottate a breve nella Sezione IV del Tribunale.

Genova, 25 marzo 2021

Il Presidente della Sezione IV

Dr. Domenico Pellegrini

## **ALLEGATO 1**

### **ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE ASSIEME ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

#### **SEPARAZIONI CONSENSUALI:**

- Stato di famiglia con contestuale residenza dei coniugi *[i certificati hanno validità di 6 mesi dal momento del rilascio e sono esenti da bollo]*
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi nel caso in cui vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti
- Nota di iscrizione a ruolo compilata
- Scheda ISTAT compilata
- Contributo unificato € 43,00
- Fotocopia documento d'identità dei coniugi

#### **DIVORZI CONGIUNTI:**

- Estratto dell'atto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
- Stato di famiglia di entrambi i coniugi
- Certificato di residenza storico (dalla data della separazione ad oggi) di entrambi i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da fare in Comune) dalla quale risulti la separazione di fatto.
- Copia autentica del verbale di separazione e omologa (o della sentenza passata in giudicato in caso di separazione giudiziale); occorre anche 1 copia informale del verbale della 1<sup>a</sup> udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, se la sentenza è intervenuta successivamente negli ultimi tre anni.
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi (mod. 101 – 730) nel caso in cui vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti
- Scheda ISTAT compilata
- Contributo unificato € 43,00

**Si ricorda che l'estratto di matrimonio da produrre è quello del Comune di celebrazione del matrimonio e non del luogo dove viene trascritto il matrimonio**